

Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito ed Onorario

(Emanato con decreto rettorale n. 220 del 13 settembre 2012)

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” in conformità a quanto disposto dall’art. 111 RD n. 1592/1933 e dall’art. 15, c. 2, Legge n. 311/1958 ed individua le attività che questi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Articolo 2

Requisiti e procedura per il conferimento del titolo

1. L’Ateneo può proporre il conferimento del titolo di “Professore Emerito” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni. Il titolo di “Professore Onorario” potrà essere proposto ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.
2. Il titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata per meriti scientifici dalla Scuola di ultima afferenza del docente, adeguatamente motivata tenuto conto di quanto segue:
 - prestigio del docente in seno alla Comunità Accademica per aver dato lustro all’Ateneo con una attività scientifica di livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla collocazione e dall’abbondanza della produzione scientifica, così come dall’ottenimento di prestigiosi premi o riconoscimenti internazionali;
 - incarichi di particolare prestigio ricoperti dal docente a livello nazionale e internazionale.
3. Le delibere della Scuola sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata alla prima fascia.
4. Il Ministero, qualora ne rilevi la congruità, accoglie la proposta dell’Ateneo e, con proprio decreto, conferisce all’interessato il titolo di “Professore Emerito” o quello di “Professore Onorario”.

Articolo 3

Stato giuridico del “Professore emerito” e del “Professore onorario”

1. Al “Professore Emerito” e al “Professore Onorario” non competono particolari prerogative accademiche. Il Rettore può attribuire ad essi, in ragione della loro esperienza, particolari deleghe istituzionali o altri incarichi di interesse dell’Ateneo.

Articolo 4
Attività di ricerca

1. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a svolgere le attività di ricerca nell'ambito della struttura cui afferisce compatibilmente con il rispetto della normativa vigente.
2. Il Professore Emerito od Onorario può partecipare ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività se previste dai rispettivi bandi.

Articolo 5
Attività didattica

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico a titolo gratuito o oneroso ove compatibile con le norme di legge, da parte del Consiglio della Scuola e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea. Può insegnare anche nei Corsi di Dottorato previa delibera del Consiglio della Scuola e nei Master.

Articolo 6
Partecipazione agli organi

1. Il Professore Emerito od Onorario, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fa parte al momento del collocamento a riposo e a cui continua ad afferire.